

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per la cultura e l'istruzione*

PROVVISORIO  
2006/0197(COD)

17.4.2007

## PROGETTO DI PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che  
istituisce l'Istituto europeo di tecnologia  
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatrice per parere (\*): Erna Hennicot-Schoepges

(\*) Cooperazione rafforzata fra le commissioni - articolo 47 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

In seguito all'esame della proposta legislativa definitiva di regolamento che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia<sup>1</sup>, presentata dalla Commissione, il relatore per parere desidera attirare l'attenzione sui punti seguenti:

- L'IET è destinato a diventare un centro di eccellenza oppure, in alternativa, un organo di coordinamento di centri di eccellenza, grazie all'attività delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Attraverso la creazione delle migliori condizioni lavorative possibili per i ricercatori europei, in particolare incoraggiandone la mobilità e favorendone il riconoscimento delle qualifiche, potrà rappresentare una soluzione concreta alla cd. *fuga dei cervelli* e attirare verso l'Unione europea i migliori ricercatori e studenti del mondo, grazie a partnership integrate di eccellenza nel triangolo della conoscenza.
- A tale proposito è fondamentale che le CCI godano della massima indipendenza possibile, per poter condurre le proprie attività operative nel quadro strategico definito dall'IET (cfr. em. 21 ed em. 22). Inoltre, le CCI devono costituire una fonte di creazione di ricchezza e di occupazione, attraverso la costituzione di PMI innovative nell'ambito delle tecnologie di punta e la promozione di nuove forme di impresa e organizzazione. Per rendere maggiormente dinamico il flusso delle informazioni e la condivisione delle conoscenze e favorire l'impiego ottimale delle risorse, sarà importante che le CCI si costituiscano attorno a poli geografici, di cui garantiranno la ramificazione a livello locale e regionale (cfr. em. 19).
- Per studiare il processo di innovazione occorre tenere in considerazione la diversità culturale e le specificità dell'Europa. Grazie al suo ambiente di lavoro multiculturale, l'IET può favorire una migliore comprensione tra gli Stati membri e diventare uno strumento di collaborazione ottimale che consenta di superare più facilmente i conflitti di interesse a livello nazionale. Pertanto, si può prevedere che l'IET diffonda nuove tipologie di formazione, come quelle menzionate all'emendamento 4 (nuovo considerando 10 bis).
- Per ottimizzare gli effetti dell'innovazione, occorre attribuire agli ingegneri un ruolo specifico in seno al comitato direttivo dell'IET, affinché essi partecipino all'elaborazione delle strategie e, se necessario, alla loro attuazione ottimale a livello delle CCI.
- Sarebbe inoltre opportuno conciliare gli interessi delle università, dei programmi e della ricerca attuale (Consiglio europeo della ricerca, Settimo programma quadro, Centro comune di ricerca, piattaforme tecnologiche) con quelli legati alla creazione dell'IET.
- Nella misura in cui l'IET è destinato a costituire un progetto di eccellenza, sarebbe auspicabile assicurarsi che gli istituti di istruzione superiore dispongano di tutta l'autorità necessaria in materia di rilascio dei titoli di formazione. Se si vuole che i titoli di formazione

---

<sup>1</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia, COM(2006)0604 del 18 ottobre 2006.

rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di una CCI (e recanti la denominazione "IET") siano associati a un marchio di eccellenza, dotato di una buona visibilità e di un riconoscimento internazionale, non si devono fare concessioni in quest'ambito. A tale scopo, è opportuno che tutti i partner di una determinata CCI contribuiscano all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca (cfr. em. 27). Il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici, al fine di assegnare alla strategia globale dell'IET una dimensione integrata dell'istruzione che favorisca l'innovazione (cfr. em. 3).

- La creazione della «etichetta di qualità IET», il cui livello dovrà essere significativamente superiore a quello di un titolo universitario esterno all'IET, potrebbe contribuire a rafforzare la reputazione dell'Istituto e a consolidare il suo riconoscimento su scala mondiale.

- L'IET sarà dotato di un bilancio distinto e indipendente rispetto a quello del Settimo programma quadro e di altri programmi comunitari, quali il programma di «apprendimento permanente». In ogni caso, le CCI, come tutti gli organismi ammissibili, devono partecipare alle gare d'appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari alle stesse condizioni previste per gli altri offerenti, in assoluta trasparenza e senza alcun trattamento privilegiato.

Il relatore per parere è quindi fermamente convinto che sia necessario definire gli obiettivi, la struttura e il finanziamento dell'IET in maniera molto più precisa, al fine di svilupparne appieno le potenzialità.

NB: per evitare appesantimenti sintattici, si stabilisce che tutti i termini del presente regolamento che facciano riferimento alle persone, indichino indistintamente donne e uomini, nel rispetto dell'obbligo di parità di trattamento tra donne e uomini.

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 6
(6) l'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme <i>più esigenti</i> .	(6) l'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme <i>di eccellenza</i> .

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2  
Considerando 8

(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.

(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi, ***stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti.***

Emendamento 3  
Considerando 10

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli ***e i diplomi*** rilasciati ***dalle*** CCI costituiscano titoli ***e diplomi dell'IET***. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli ***e diplomi*** negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. ***A tal riguardo, il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici.*** La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli ***di formazione*** rilasciati ***dagli istituti di insegnamento superiore partner delle*** CCI costituiscano titoli ***di formazione dotati di marchio di eccellenza*** IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli ***di formazione dotati di marchio di eccellenza*** negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 4  
Considerando 10 bis (nuovo)

***(10 bis) L'IET potrebbe impartire nuovi tipi di formazione quali "European Business Practice, Corporate Governance, Entrepreneurism, Business Ethics".***

Emendamento 5  
Considerando 12

(12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

(12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, **l'autonomia** e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

Emendamento 6  
Considerando 20

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri **singolarmente** e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento 7  
Articolo 1

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET").

È creato un Istituto europeo di tecnologia, **organismo indipendente e autonomo** (d'ora in poi denominato "l'IET").

Emendamento 8  
Articolo 2, paragrafo 1

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **d'impresa** che sono introdotti con successo in un mercato

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **di organizzazione** che sono introdotti con successo in un mercato

esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

Emendamento 9  
Articolo 2, paragrafo 3

3. “**Università**”: qualunque tipo di istituto **d’istruzione superiore** che propone studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

3. “**Istituto di istruzione superiore**”: qualunque tipo di istituto che propone studi **superiori** sanzionati da un titolo **di formazione** riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

Emendamento 10  
Articolo 3

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri **più rigorosi**.

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale **ed economica** rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri **di eccellenza**.

Emendamento 11  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

**(c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali;**

**soppresso**

Emendamento 12  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

**(f) promuove** il riconoscimento dei titoli **e dei diplomi dell'IET** negli Stati membri.

**(f) incoraggia** il riconoscimento dei titoli **di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati di marchio di eccellenza** IET negli Stati membri.

Emendamento 13  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

***(f bis) assicura la diffusione delle pratiche migliori, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni imperniate sull'innovazione o di partenariati fra gli istituti di insegnamento superiore o gli istituti di ricerca e le imprese.***

Emendamento 14  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

(a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

(a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, ***facendo affidamento su azioni o strumenti comunitari nuovi o già esistenti;***

Emendamento 15  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, ***compreso lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione e il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese;***

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, ***quali definite all'articolo 6 del presente regolamento;***

Emendamento 16  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

***(d) la diffusione delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni concentrate sull'innovazione e lo sviluppo di una cooperazione o di partnership tra gli istituti d'istruzione o gli istituti di ricerca e le imprese.***

***soppresso***



Emendamento 17  
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

(b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

(b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che **valorizzi e** ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

Emendamento 18  
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

(c) la base sulla quale i titoli **e i diplomi** saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli **e diplomi**;

(c) la base sulla quale i titoli **di formazione** saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli **di formazione**;

Emendamento 19  
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Ciascuna CCI è strutturata intorno a uno o più poli geografici che potrebbero in particolare essere situati su campus universitari. Essa coordina altresì una rete di eccellenza di centri di ricerca e di formazione più ampia, sugli elementi ricerca, innovazione ed istruzione.**

Emendamento 20  
Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

**3 ter. L'obiettivo di ciascuna CCI è di creare PMI innovative.**

Emendamento 21  
Articolo 5, paragrafo 4

4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo **positivi** agli obiettivi delle CCI.

4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo **efficace** agli obiettivi delle CCI.

Emendamento 22  
Articolo 5 bis (nuovo), titolo

**Articolo 5 bis**  
**Relazioni fra l'IET e le CCI**

Emendamento 23  
Articolo 5 bis (nuovo), paragrafo 1

**1. Ciascuna CCI effettua le proprie attività in modo autonomo, nel quadro definito dall'IET.**

Emendamento 24  
Articolo 5 bis (nuovo), paragrafo 2

**2. Ciascuna CCI deve sottoporre all'approvazione del comitato direttivo un "business plan" e presentargli semestralmente una relazione di attività.**

Emendamento 25  
Articolo 6, paragrafo 1

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli **e diplomi** rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli **e diplomi** dell'IET.

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli **di formazione** rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli **di formazione dotati di marchio di eccellenza** IET.

Emendamento 26

Articolo 6, paragrafo 2

2. L'IET incoraggia **le organizzazioni** partner a rilasciare titoli **e diplomi** congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli **e diplomi** possono essere rilasciati da **una sola organizzazione** o da **due o più organizzazioni**.

2. L'IET incoraggia **gli istituti di insegnamento superiore** partner a rilasciare titoli **di formazione** congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli **di formazione** possono essere rilasciati **anche** da **uno** o da più **istituti di insegnamento superiore**.

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. Tutti i partner all'interno di una CCI contribuiscono all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca nelle discipline e nei settori definiti nel quadro delle strategie del comitato direttivo dell'IET.**

Emendamento 28

Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli **e diplomi dell'IET**.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli **di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati del marchio di eccellenza IET, fatta salva la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

**2. Fatto salvo il finanziamento dei programmi comunitari già adottati, come il programma "Apprendimento lungo tutto l'arco della vita", l'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal**

bilancio comunitario.

Emendamento 30  
Allegato, articolo 1, paragrafo 1

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi").

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi"). ***Un posto particolare deve essere attribuito agli ingegneri, il cui know-how contribuisce ampiamente alla trasformazione di risultati della ricerca in prodotti e processi innovativi.***

Emendamento 31  
Allegato, articolo 2, paragrafo 1

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza ***in totale indipendenza.***